

Roma, 11 aprile 2014

Prot. N. 158/2014/DV-PB

**Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali****Ai Segretari Regionali e Territoriali con delega al comparto Ministeri****Ai Coordinatori Generali di Ministero**Oggetto: **Ministero della Giustizia.**

Con direttiva del 10 aprile u.s. il Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ha unilateralmente definito i criteri di riassegnazione del personale in servizio presso gli uffici del giudice di pace, soggetti a chiusura a seguito della riforma della geografia giudiziaria.

La predetta direttiva, che alleghiamo, dà attuazione all'art. 4 comma 2, del D.L.vo 156/12 il quale stabilisce che *"...il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze"*.

Nella sostanza la stessa dispone che:

- la distribuzione del personale nei tre uffici di cui al citato art.4 (Tribunale, Procura della Repubblica ed Ufficio del Giudice di Pace) è affidata, per ragioni di celerità e di conoscenza delle situazioni locali, agli "organi di vertice distrettuali", ossia alle Corti di Appello ed alle Procure Generali della Repubblica;
- la distribuzione tra Tribunale, Procura della Repubblica ed Ufficio del Giudice di Pace deve avvenire in proporzione alle scoperture percentuali di Tribunali, Procure della Repubblica ed Uffici del giudice di pace a livello nazionale, ossia nelle percentuali rispettivamente del 71,61%, del 24,77% e del 3,62%;
- la stessa va realizzata in applicazione dei criteri individuati dagli artt. 3 e 4 dell'accordo del 9 ottobre 2012;
- le predette percentuali vanno arrotondate per difetto per quanto riguarda i Tribunali e le Procure e vanno applicate a prescindere dal profilo professionale;
- la distribuzione va effettuata, eventualmente anche in sovrannumero, fino al riassorbimento, tenendo conto delle effettive esigenze degli uffici, dei posti vacanti e delle eventuali aspirazioni dei lavoratori;
- occorrerà assicurare la informazione preventiva e successiva ex art. 6 CCNL e 7 CCNI min giustizia alle OO.SS. ed alle RSU degli uffici coinvolti.

Sono evidenti e gravi i limiti della direttiva. Essa infatti scarica sulle Corti di Appello e sulle Procure Generali la responsabilità di decidere la distribuzione del personale a livello periferico ponendo però un vincolo assurdo, quello della percentuale di scopertura media a livello nazionale di tribunali, procure della repubblica e giudici di pace (rispettivamente 71,61%, 24,77% e 3,62%) impedendo ai predetti uffici distrettuali di non considerare altri fondamentali criteri quali il carico di lavoro, il bacino di utenza e le aspirazioni dei lavoratori e rendendo esiguo il numero dei lavoratori che sarà assegnato ai giudici di pace.



Ancor più grave è la circostanza che la predetta direttiva sia stata emanata ignorando le reiterate richieste di incontro indirizzate al Ministero sulla materia, ignorando peraltro le disposizioni del vigente contratto di lavoro.

Per tale motivo, congiuntamente a CGIL e UIL, abbiamo immediatamente inoltrato una lettera di protesta al Ministro Orlando, che alleghiamo, con la quale abbiamo chiesto la convocazione senza indugio di un incontro e la sospensione, nelle more, degli effetti della direttiva.

Vi terremo informati.

Cordiali saluti

I Segretari Nazionali  
Paolo Bonomo – Daniela Volpato

All: nota unitaria  
circolare 10.4.2014